

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 10

## **RISOLUZIONE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Igiene e sanità)**

*(Estensore LANIECE)*

*approvata nella seduta del 26 giugno 2013*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) n. 528/  
2012, RELATIVO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO  
E ALL'USO DEI BIOCIDI PER QUANTO RIGUARDA DETERMI-  
NATE CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL MERCATO (COM (2013)  
288 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 2013**

---

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, del 16 maggio 2013, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (COM (2013) 288);

rilevato che la suddetta proposta ha ad oggetto modifiche al regolamento (UE) n. 528/2012, già entrato in vigore ed applicabile dal 1° settembre 2013, al fine di evitare alcune conseguenze indesiderabili sul mercato, emerse dopo il completamento dell'*iter* di approvazione;

preso atto che, in particolare, a pochi mesi dalla data fissata per l'applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012, è emerso che, in assenza delle misure correttive predisposte dall'atto in esame, si verificherebbero conseguenze negative che interesserebbero sia i fornitori di articoli nuovi trattati con biocidi che i fornitori di biocidi. Queste potrebbero provocare «il congelamento indesiderato del mercato fino a undici anni per gli articoli trattati con i biocidi che sono legali sul mercato dell'UE, ma che non sono ancora stati valutati al livello dell'Unione europea» (relazione introduttiva);

valutato quanto emerso nel corso delle audizioni svolte in data odierna in sede informale con rappresentanti del Ministero della salute, Istituto superiore di sanità e Federchimica;

1) si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole, ritenendo la proposta conforme al principio di sussidiarietà, inteso in senso sostanziale;

– in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, infatti, la modifica del vigente regolamento sull'uso dei biocidi può avere luogo solo con un nuovo atto dell'Unione, pari ordinato gerarchicamente e successivo cronologicamente;

– in termini di valore aggiunto per l'Unione la proposta, infatti, mira ad un migliore funzionamento del mercato grazie all'auspicato evitato «congelamento» del mercato per gli articoli trattati con biocidi che, pur essendo legali, non siano ancora stati oggetto di valutazione da parte dell'Unione.

Si osserva peraltro che sotto il profilo formale è assente una specifica valutazione in merito da parte della Commissione europea, pur obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di

Lisbona. Di conseguenza, sia la valutazione sulla sussidiarietà sia quella sulla proporzionalità risentono della mancanza di un'adeguata motivazione e di una relazione dettagliata da parte della Commissione europea. Queste sarebbero state, invece, auspicabili anche ai fini di una maggiore intelligibilità delle opzioni regolatorie individuate in una materia estremamente tecnica e complessa;

2) esprime altresì nel merito di quanto contenuto nell'atto in esame, un avviso favorevole evidenziando che, dall'analisi attenta della tematica in oggetto e dalle audizioni effettuate, non sono emersi particolari pericoli per l'ambiente e per la salute derivanti dalle modifiche del citato regolamento (UE) n. 528/2012;

3) si raccomanda una costante attività di monitoraggio sugli effetti prodotti dai biocidi sulla salute pubblica anche in riferimento all'utilizzo del cloro e dei suoi sali, nonché la promozione di un'auspicabile attività di informazione istituzionale rivolta alla collettività.

